



Il Presidente

(omissis)

Fascicolo ANAC 800/2024

Oggetto: Richiesta di parere da parte del Presidente del Consorzio degli Enti locali (omissis) in merito all'applicabilità delle disposizioni normative del d.lgs. 39/2013 al predetto Consorzio (rif. prot. Anac omissis)

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale sono stati chiesti all'Autorità chiarimenti in merito all'applicazione nei confronti del Consorzio degli Enti locali (omissis) delle norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, con specifico riferimento agli artt. 12 e 13 del citato decreto legislativo – si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne, in buona sostanza, l'incarico di Presidente del Consorzio degli Enti locali (omissis) da attribuire ai Sindaci dei Comuni della Regione (omissis) a loro volta anche membri dell' (omissis) e l'applicabilità in tale caso delle ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità di cui al d.lgs. 39/2013.

Orbene, si anticipa fin da ora che il quesito va risolto nel senso che al caso in esame non sembrano potersi applicare le ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità dettate nel richiamato decreto legislativo per le ragioni che seguono.

In primo luogo, si deve tener conto del ruolo svolto in questo caso dalla legislazione regionale (l.r. omissis) in una Regione a Statuto speciale come (omissis), il che incide sulla costituzione e funzionamento di enti e forme associative come le (omissis), il Consorzio degli Enti Locali (omissis), a sua volta, organismo strumentale del Consiglio permanente degli Enti Locali ((omissis)).

Invero, con particolare riferimento al caso di specie, sono proprio le leggi regionali a stabilire che gli enti locali della Regione (omissis) possono collaborare tra loro "per l'esercizio di funzioni, per l'erogazione di servizi o per la realizzazione di progetti di sviluppo" mediante stipula di convenzioni che "disciplinano i rapporti tra i soggetti individuati dalla l.r. (omissis) per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali" e che stabiliscano l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie.

Pertanto, proprio la l.r. n. omissis chiarisce all'art. 1 che "la presente legge disciplina le **modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali**, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale".

Ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. (omissis), le funzioni e i servizi comunali sono esercitati, tra l'altro, "in ambito territoriale regionale, mediante convenzioni tra i Comuni ed i soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6", tra cui figura il Consorzio degli Enti locali (omissis).

Inoltre, l'art. 4 cit. chiarisce che "I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della (omissis), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:

a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;



b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;

c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, anche per il supporto nelle attività di contrattazione e nelle relazioni sindacali inerenti al personale dirigente e a quello delle categorie, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;

d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate.

d bis) Ricerche documentali e formative per le commissioni locali valanghe". La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il *(omissis)*, può poi individuare ambiti di attività ulteriori. Considerato tutto quanto sopra risulta dirimente per risolvere la questione quanto già chiarito dall'Autorità con l'orientamento n. 5 del 15 maggio 2014, secondo cui «*Il regime delle inconferibilità e delle incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 non opera con riferimento alle forme associative tra comuni con popolazione complessiva superiore ai 15.000 abitanti che si sostanziano nella stipula di una convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati*».

Nel caso di specie, quindi, in linea con l'orientamento sopracitato, trattandosi di una convenzione stipulata ai sensi della citata l.r. n. *(omissis)* per l'esercizio obbligatorio in forma associata di funzioni e servizi comunali determinati, non può trovare applicazione il regime delle inconferibilità/incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.

D'altra parte, alle medesime conclusioni si giunge considerando la ratio del d.lgs. n. 39/2013 che è quella di evitare che un soggetto, al momento della cessazione della carica politica, possa avvantaggiarsene occupando posti di gestione in enti in controllo pubblico (ad esempio società in house) che svolgono attività differente, con ricaduta nei rapporti privati che siano controllati dal medesimo ente locale. Nel caso prospettato, invece, l'attività del Consorzio degli Enti locali *(omissis)* sembra più che altro una prosecuzione della stessa attività politica di cui ciascun Sindaco è investito, intesa proprio come una funzione di rappresentanza nell'ambito delle varie manifestazioni e conseguenza dell'autonomia statutaria propria della Regione *(omissis)*.

Pertanto, neppure considerando la ratio del d.lgs. n. 39/2013, risulta applicabile alcuna ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo citato.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 26 marzo 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente